

# **PARADISI FISCALI: UNA BATTAGLIA DA NON PERDERE**

# **Indice**

**Introduzione**

**Cosa si intende per paradiso fiscale**

**Un fenomeno in evoluzione**

**Svizzera e segreto bancario**

**Il capital flight**

**Economia globale e nuovi paradisi**

**Economia virtuale ed e-commerce**

**Soluzioni e conclusioni**

## ***Introduzione***

Secondo i dati più ottimisti l'evasione fiscale ammonterebbe oggi a circa 100 miliardi di Euro all'anno, con un'economia sommersa pari ad almeno il 20% del prodotto interno lordo.

A sentire questi numeri appare chiaro come qualsiasi analisi in ordine alle misure di contrasto da adottare per contenere la crisi in atto non possa prescindere dal realizzare una efficace lotta all'evasione fiscale; anche considerato che, plausibilmente (e comunque giustamente), chi ha bisogno oggi di essere aiutato è proprio chi non evade e non ha evaso.

Il “bello” dell'evasione fiscale infatti è che, in realtà, chi evade non lo fa contro lo Stato “padrone” o comunque troppo esoso, ma contro il vicino di casa, che, invece, quelle tasse le paga (o perché è onesto, o perché non può essere disonesto, come, per esempio, nel caso dei dipendenti, la cui trattenuta avviene direttamente in busta paga).

Il contrasto all'evasione fiscale e l'ingiustizia della pressione fiscale troppo elevata, peraltro, non vanno confusi. Sull'ingiustizia della pressione fiscale, infatti, la politica sarà chiamata a trovare rimedi (o meglio, dovrà trovare rimedi), anche sollecitata dalle legittime proteste di chi paga eccessive tasse (soprattutto in confronto ai servizi pubblici che ottiene in cambio).

Sul contrasto all'evasione fiscale e soprattutto sulla condanna di chi la pratica, invece, non esiste e non può esistere alcuna legittima protesta.

L'evasione fiscale, infatti, non solo è ingiusta, perché, come detto, agisce contro gli altri cittadini, in un contesto da homo homini lupus, ma, soprattutto, al di là di giudizi morali o etici, è illegale, cioè contro la legge, la base cioè della nostra comunità e del nostro vivere quotidiano.

L'evasione fiscale è però senz'altro un fenomeno complesso che si sviluppa ed alimenta in un contesto spesso connesso alle attività ed agli interessi della criminalità organizzata.

Si va infatti dall'evasione classica della contabilità in nero e dei ricavi non dichiarati, agli illeciti rimborsi, alle grandi frodi di rilevanza comunitaria, con operazioni inesistenti e società cartiere, alla più sottile elusione fiscale, spesso appannaggio dei grandi soggetti societari, a cui, per pagare centinaia di milioni di euro in meno del dovuto, senza "sporcarsi troppo le mani", basta interpretare pro domo sua un comma di una legge, al transfer pricing, alle esteroinvestizioni nei paradisi fiscali etc etc (l'elenco potrebbe essere quasi infinito).

Tutto questo è illegale.

Una cosa è certa, in questo momento di crisi finanziaria ed economica possiamo pensare e citare tutte le teorie economiche del mondo ed apprestare tutti i rimedi del caso, a favore delle imprese, a favore delle famiglie, a favore di tutti. Ma senza una seria lotta all'evasione si va poco lontano. Basta pensare all'entità dei numeri sopra citati. Basta pensare che se anche si riuscisse ad incassare solo la metà dell'evasione stimata si potrebbe detassare tutte le tredicesime del mondo, consentire la detrazione integrale dell'Irap dall'imposta sul reddito (con perdita di gettito di "soli" 8,5 miliardi di euro), aumentare le pensioni, non aver più bisogno degli studi di settore, introdurre tranquillamente il quoziente familiare, etc. etc. etc. Perché rinunciare a tutto questo?

La lotta all'evasione fiscale, dunque, al di là dei tanti, spesso sterili, dibattiti accademici dei "guru" dell'economia mondiale e nazionale, resta il solo, immediato, tangibile e soprattutto realizzabile, strumento per abbassare la pressione fiscale.

Le due cose non sono antitetiche, ma strettamente collegate. Perché il Signor Rossi possa continuare a mandare avanti la sua azienda, a contribuire allo sviluppo dell'economia italiana e a mantenere le famiglie dei propri dipendenti, senza dover versare al Fisco tutto ciò che guadagna dal suo sudato lavoro, con il rischio di chiusura della stessa impresa, necessariamente il Signor Bianchi, vicino di casa del

Rossi ma (fiscalmente e fittiziamente) residente a Montecarlo, dovrà versare in Italia quanto dovuto in base alla sua capacità contributiva.

Perché la società “E io Pago” Srl, che, immaginiamo, produce stringhe per scarpe, possa continuare a resistere sul mercato, alla società “E io non pago” Srl, del gruppo “Chi se ne frega” SpA, la cui controllante (gestita dagli stessi soci della controllata) ha sede alle Cayman, non potrà più essere consentito, con il fine di dirottare alle Cayman i relativi utili di impresa, di acquistare i componenti delle stringhe dalla controllante estera al doppio del prezzo che invece paga la “E io pago Srl” (con dunque abbattimento del reddito imponibile).

Sarebbe come far giocare una partita di calcio in 11 contro 22.

Dov'è in questo caso la libera concorrenza?

Perché la società “Tartassata” Srl, che, immaginiamo, vende articoli in oro al prezzo di 1000, non debba chiudere per mancanza di clienti, alla società “Furba” Srl, non potrà essere consentito di vendere i medesimi articoli a 800, perché magari li ha acquistati dalla società “Inesistente” Srl, mera cartiera, con rappresentante legale un barbone sotto un ponte e sede in uno scantinato di un condominio abbandonato e che tanto, non versando mai l'IVA (dato che il giorno dopo la vendita chiude e che, comunque, non c'è nessuno a cui andarla a chiedere) può fare anche un prezzo di vendita “scontato” del 20% (con effetti a catena sulle successive acquirenti e quindi sui clienti finali), con illecito antidumping.

Laddove tutto ciò venga consentito (o comunque, in qualche modo, non condannato fermamente) su chi pensate che il Fisco si rivalga?

Se poi le politiche fiscali, economiche e finanziarie si accompagneranno (e non si sostituiranno) alla lotta all'evasione fiscale, chissà, potremmo anche farcela a superare questa crisi.

Come è possibile infatti pensare di abbassare la pressione fiscale, di mantenere (ed anzi incrementare) la qualità dei servizi pubblici, di sostenere le grandi opere e infrastrutture, di incentivare le imprese con agevolazioni, senza poter contare su quei 100 miliardi di euro, illegittimamente sottratti alle casse dello Stato?

## *Cosa si intende per paradiso fiscale*

L'evasione fiscale, come detto, è un fenomeno complesso.

Ci sono migliaia di tipi diversi di evasione, ma certamente la più economicamente rilevante e la più disdicevole (e spesso romanzata) di tutte è quella legata ai cosiddetti paradisi fiscali.

Si parla spesso di "paradisi" fiscali o bancari, espressione che, per l'indubbia efficacia e suggestione, è entrata ormai a far parte del lessico abituale.

Peraltro, il concetto di "paradiso", fiscale o bancario o finanziario, varia molto a seconda dell'ordinamento giuridico a cui si riferisce.

La denominazione "paradisi bancari" caratterizza per esempio, specificatamente, quei Paesi in cui sono maggiormente privilegiati gli aspetti legati al segreto bancario, mentre nei "paradisi fiscali" assume maggior rilevanza l'aspetto delle agevolazioni fiscali.

Le organizzazioni criminali privilegiano comunque i primi tipi di "paradisi", dato che l'esigenza dell'anonimato nelle operazioni economiche e la tutela del segreto bancario sono senz'altro per loro più appetibili rispetto a quella delle agevolazioni fiscali, anche considerato che pagare più o meno tasse su proventi comunque illeciti non è così gravoso come pagarli su proventi frutto di lavoro e fatica e soprattutto considerato che l'unico sistema che tali organizzazioni hanno per "lavare" il denaro "sporco" è proprio quello di immetterlo nel circuito ufficiale del sistema bancario internazionale.

Nei confronti dell'Italia possono del resto normativamente considerarsi paradisi fiscali e/o bancari non solo moltissimi Paesi del mondo, ma anche della stessa Unione Europea.

Anziché distinguere allora i "paradisi" in "fiscali" e "bancari", bisognerebbe parlare piuttosto di paradisi finanziari, usando un termine onnicomprensivo che faccia riferimento a tutti quei Paesi presso i quali:

- il segreto bancario è rigidamente tutelato;
- le operazioni valutarie e finanziarie sono rapide ed agevoli;
- gli istituti di credito garantiscono l'anonimato;
- lo svolgimento di accertamenti bancari o patrimoniali è inibito o, comunque limitato a casi di assoluta indispensabilità;
- l'assistenza giudiziaria ad eventuali rogatorie non è garantita dalla esistenza di accordi internazionali;
- l'irrisorietà (se non inesistenza) di gravami fiscali sui redditi societari e/o delle persone fisiche e sui redditi da capitale rende particolarmente vantaggiosi i depositi monetari, gli investimenti e le operazioni su valuta.

Tra quelli comunemente definiti come paradisi fiscali non rientrano dunque soltanto gli Stati che concedono condizioni fiscali vantaggiose, ma anche quelli che assicurano l'anonimato o che assicurano l'assenza di controlli monetari o che, infine, rifiutano la collaborazione internazionale e lo scambio di informazioni. Questi Stati, in Italia, erano fino a poco tempo fa individuati in un apposito elenco di "cattivi", indicati nella cosiddetta "black list".

Con la Finanziaria 2008 si è passati invece dalla logica della "black list", dove erano inseriti, appunto, gli Stati con regimi fiscali privilegiati, a quella della "white list", dove sono individuati invece gli Stati virtuosi, quelli cioè che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è molto inferiore a quello applicato in Italia. Perché tale white list sia operativa bisognerà comunque ancora aspettare il relativo decreto attuativo, ad oggi non emanato.

Un lista analoga alla nostra "black list" è peraltro stata elaborata anche dall'OCSE.

Tra i paesi da considerare a tutti gli effetti paradisi fiscali dovrebbero quindi rientrare anche quelli caratterizzati da un rigido segreto bancario, come, indubbiamente, anche

la Svizzera, il Lussemburgo o l'Austria (questi ultimi due, peraltro, anche Paesi comunitari).

Questi Paesi (insieme anche a Hong Kong e Singapore e forse anche alle isole britanniche del canale della Manica e a San Marino) hanno infatti caratteristiche analoghe a quelli già da tempo inseriti nella lista nera dell'OCSE, quali, per esempio, il Principato di Monaco, Andorra o il Liechtenstein.

I paradisi finanziari sono caratterizzati inoltre da determinate ed inconfondibili caratteristiche geopolitiche.

Di norma, infatti, i "paradisi finanziari" coincidono con Stati che, non disponendo di un solido potenziale economico, o non avendo più il sostegno un tempo assicurato da Stati più potenti, decidono di attrarre i capitali di soggetti residenti in Paesi caratterizzati da ordinamenti giuridici più severi.

E' il caso, per esempio, delle ex colonie (Antille, Cayman, Hong-Kong, etc.) e di alcuni Stati europei di modeste capacità produttive (Liechtenstein, Lussemburgo, Isole del Canale).

Sul piano politico, poi, i "paradisi finanziari" sono caratterizzati da governi stabili, capaci di assicurare continuità alla politica di agevolazioni economiche e fiscali e tutela ai capitali esportati.

Insomma, appare chiaro come, per quanto la comunità internazionale giustamente si opponga con tutte le forze al proliferare di tali sistemi, il fenomeno sia veramente di difficile "estirpazione", legato com'è alla sopravvivenza economica di tanti Stati che difficilmente potrebbero ricavare altrove le proprie risorse e ricchezze.

E' in fondo lo stesso motivo per cui non si riesce a stroncare il mercato della droga in Afghanistan, o il mercato delle armi e diamanti in Africa.

E' la dura legge della giungla economica mondiale.

Oltre ai fenomeni dei classici paradisi fiscali esiste del resto anche quello dei paradisi fiscali extraterritoriali, come per esempio (con termine atecnico) le cosiddette città-stato, quali Washington DC o la City di Londra.

Anche la City di Londra (i suoi privilegi normativi risalgono addirittura al 1191) è, di fatto, un paradiso fiscale e gode di una sostanziale extraterritorialità rispetto agli obblighi fiscali del Regno Unito; essa, pur essendo un quartiere di Londra, non dipende dall'amministrazione comunale, ha un suo sindaco, un suo organo consiliare, suoi magistrati e sue forze dell'ordine. L'elezione dei consiglieri è prerogativa degli 8 mila residenti e delle compagnie attive nella City (in cui operano circa 500 banche); chi ha più dipendenti e, presumibilmente, un giro d'affari maggiore, ha più potere di voto.

Le norme e i regolamenti limitano dunque al massimo la pressione fiscale nella City: uno strumento indispensabile per attirare ricchezze.

La City è quindi, almeno di fatto, un grande paradiso fiscale, ospita il più grande centro finanziario del Regno Unito (ed uno dei più importanti del mondo) ed è intimamente collegato con i "paradisi fiscali" del resto del mondo, come Hong Kong, Singapore, le Isole Vergini Britanniche, Samoa, Seychelles e tanti altri molto meno rilevanti.

Che la City sia anche formalmente separata dal resto del Regno Unito è del resto facilmente dimostrabile.

Ogni qualvolta infatti la regina fa una visita ufficiale nella City inizia una pittoresca cerimonia che coinvolge il Lord mayor (il "Lord-sindaco") e un personaggio chiamato il Remembrancer.

Il Remembrancer, la cui figura risale al regno di Elisabetta I, è a tutti gli effetti il lobbista ufficiale della City in Parlamento e ha il compito di mantenere e rafforzare lo status della City, assicurando che i suoi diritti acquisiti siano salvaguardati presso gli organi istituzionali.

Fra le 108 "livery companies" (corporazioni, associazioni, spesso opere di carità o cooperative di mutua assistenza) della City, o associazioni mercantili, si trovano infine le compagnie di Loriners (che si occupano di staffe e altri finimenti per cavalli) e Fletchers (fabbricanti di saette) e gli studi di consulenti tributari, fra i cui

fondamentali obiettivi c'è sicuramente anche quello di supportare la City of London Corporation.

A rimarcare ancora tale autonomia c'è poi la cassa della City (the City Cash), un fondo privato realizzato durante gli ultimi otto secoli.

### *Un fenomeno in evoluzione*

Insomma il panorama dei paradisi fiscali è complesso, di non immediata individuazione e soprattutto in continua evoluzione.

Anzi il fenomeno sembra addirittura in aumento.

Negli ultimi tempi, proprio in vista della crisi finanziaria che sta sconvolgendo l'Europa (e non solo), vi è stato infatti un aumento di fughe di capitali verso i paradisi fiscali.

Gli evasori fiscali, probabilmente, considerato che gli Stati in crisi non vorranno rinunciare più nemmeno a un centesimo che possa contribuire a rimpinguare le dissanguate casse erariali, hanno ben pensato di nascondere il maltolto.

Uno degli Stati verso cui, tradizionalmente, il flusso finanziario e di capitali è in costante crescita è la Svizzera. O meglio le sue banche.

Forse anche per tali motivi la Germania ha da tempo chiesto che la Svizzera venga considerata a tutti gli effetti un vero e proprio paradiso fiscale (come peraltro sono già considerati, per restare a quelli sotto casa, il Principato di Monaco, il principato di Andorra e il Liechtenstein).

Stesse perplessità, anche se con toni più sfumati, le aveva già espresse del resto anche il già ministro francese del bilancio, Eric Woerth, il quale aveva detto che la Svizzera *“deve andare molto più lontano, almeno in termini di cooperazione, segreto bancario e disponibilità alla condivisione di informazioni nella lotta all'evasione fiscale”*.

La questione peraltro diventa ancora più delicata se si riflette in ordine al fatto che molti Stati europei, tra cui anche l'Italia, hanno messo in questi ultimi anni a disposizione del sistema bancario rilevanti risorse finanziarie.

Sarebbe troppo allora pretendere che almeno le banche che hanno ricevuto finanziamenti pubblici per superare la crisi non debbano avere filiali nei paradisi fiscali e comunque debbano assicurare la trasparenza più assoluta nelle relazioni con questi ultimi?

Il problema, del resto, non è solo europeo.

Anche gli Stati Uniti, infatti, hanno i loro “casalinghi” paradisi fiscali.

In Delaware, piccolo Stato a un'ora e mezzo di treno da New York, oltre che “patria” del vicepresidente degli Stati Uniti, Joseph Biden, hanno sede più di metà delle società quotate negli Stati Uniti.

Sarà forse perché qui non c'è l'IVA e le tasse sul reddito e sugli utili delle aziende hanno un'aliquota molto ridotta? Oppure perché la legislazione locale garantisce segretezza di identità agli azionisti?

Probabilmente per entrambi i motivi,

Per godere di tutte queste fortune, del resto, non è necessario avere la direzione dell'impresa, né svolgere la propria effettiva attività in Delaware, essendo sufficiente la sede legale, cioè un semplice indirizzo, come magari anche quello di uno studio legale (o una semplice cassetta postale).

Basti pensare che hanno sede in Delaware la Coca Cola, Citigroup, General Motors, Ford, Wal-Mart, Merryll Lynch, Walt Disney, Google, McDonald's e molte altre società dello stesso “calibro”.

Ma non c'è solo il Delaware tra i paradisi fiscali “americani”.

Oltre alle Virgin Islands (paradiso non solo fiscale), vi è per esempio anche il Wyoming, dove vige una legislazione fiscale particolarmente vantaggiosa, che prevede per esempio la possibilità di avere un prelievo fiscale sui dividendi limitata ad una quota forfetaria annua correlata al numero di azioni emessa (cosiddetta

franchisee tax) e dove è consentito che vi siano amministratori fiduciari che permettono all'effettivo beneficiario di non apparire.

### *Svizzera e segreto bancario*

Insomma, se la lotta alla crisi finanziaria passa anche attraverso la lotta alla (vera) evasione fiscale e se è vero che la fuga di capitali verso i paradisi fiscali rischia di aggravare la crisi di liquidità correlata alla crisi finanziaria, alcuni equilibri politici internazionali, che finora consentivano una forte concorrenza fiscale (per usare un eufemismo), dovranno necessariamente cambiare.

E il primo, inevitabile, passo in questa direzione consiste nell'intervenire in materia di segreto bancario.

La Svizzera, in particolare, ha a tal proposito dovuto fare i conti con la vicenda UBS, la principale banca della Confederazione elvetica, che, messa alle strette dal Fisco americano, ha fornito i nomi di 250 suoi clienti sospettati di frode fiscale.

L'istituto bancario ha concordato inoltre di pagare ben 780 milioni di dollari per evitare ancor più pesanti conseguenze e soprattutto per scongiurare il ritiro della licenza da parte delle autorità americane.

Come si dice, però, l'appetito viene mangiando e il Fisco americano, ottenuta questa prima vittoria, forte anche del fatto, non di poco conto, che la Federal Reserve di Washington aveva offerto alla banca centrale elvetica una linea di liquidità di dollari, necessaria anche a finanziare il trasferimento di quasi 60 miliardi di dollari di titoli americani tossici dal bilancio UBS a quello della stessa banca centrale (senza cui, probabilmente, UBS sarebbe già crollata sotto il peso di decine di miliardi di dollari di svalutazioni sui suoi investimenti americani), ha subito chiesto i nomi di altri 52.000 clienti della banca Svizzera, accusati di aver nascosto tra le cime innevate quasi 15 miliardi di dollari.

UBS, però, si è rifiutata di fornire ulteriori nomi e si è opposta alle richieste americane, anche in sede giudiziaria.

La distinzione dei due casi deriva dal fatto che in Svizzera il segreto bancario cede soltanto davanti alla frode fiscale (quando cioè si pongono in essere comportamenti, come, per esempio, la falsificazione dei documenti, comportamenti cioè che mirano ad ingannare attivamente il Fisco), perseguita infatti anche in sede penale, ma non davanti alla “mera” evasione fiscale, quale appunto la mancata denuncia al Fisco di redditi imponibili (senza ulteriori artifici ingannatori).

La notizia della rivelazione dei nomi ha comunque destato grande preoccupazione nei correntisti della banca. E infatti subito dopo il private e l’investment banking di UBS hanno registrato deflussi netti per 58,2 miliardi di franchi, chissà dove dirottati (forse a Singapore o a Hong Kong, dove il segreto bancario resiste eccome).

Del resto, subito dopo il precedente americano, anche l’Unione Europea ha fatto sapere di volere eguale trattamento su eventuali casi di frodi fiscali da parte di clienti comunitari.

E in tale direzione le tante “liste” stanno facendo storia (vedi, di seguito, l’approfondimento su Lista Falciani e Lista Pessina).

L’Unione Europea, però, ha in realtà già fatto un accordo con la Svizzera su tale materia, prevedendo, in cambio del riconoscimento, di fatto, del segreto bancario, un’euroritenuta per i cittadini UE che hanno patrimoni in Svizzera, con aliquote da versare agli Stati dei depositanti sui loro redditi da capitale. Anche tale accordo non copre però le ipotesi di frode.

Sul fronte europeo, allora, la strada obbligata per trovare un compromesso soddisfacente per tutte le parti in causa, sembra essere quella della revisione di tale accordo a cui infatti gran parte degli stati europei (compresa l’Italia) sta lavorando.

Anche considerato che spesso la stessa euroritenuta viene aggirata, grazie a prodotti strutturati, creati dalle banche in modo da nascondere gli interessi ed evitare quindi la medesima ritenuta.

Un'ipotesi di flat tax su tutti i conti correnti dei non residenti, per esempio, eviterebbe tale problema. Un'ipotesi intermedia potrebbe inoltre consistere nell'allargamento dei soggetti e della base imponibile, con l'inserimento delle persone giuridiche e dei redditi finanziari, finora esclusi.

Insomma, la posta in gioco è molto alta, anche considerato che si stima che siano ad oggi "parcheeggiati" in Svizzera (almeno) 300 miliardi di Euro "italiani".

### ***Il capital flight***

La fuga di capitali all'estero (*capital flight*) è peraltro un fenomeno molto più complesso di quanto possa apparire dalla sua definizione.

Una recente operazione della Guardia di Finanza, chiamata, non a caso, "Cian Liu", ovvero "Fiume di denaro", ha messo in luce per esempio, tra Prato e Firenze, quello che è un fenomeno in continua espansione, fondato sul pericoloso binomio evasione fiscale/riciclaggio.

L'indagine ha infatti intercettato un vero e proprio fiume di denaro indirizzato dall'Italia (tramite San Marino) verso la Cina per quasi tre miliardi di Euro, movimentato tramite una società di money transfer con sub agenzie sparse in tutta Italia ed in particolare in Toscana.

Ogni anno, del resto, escono dall'Italia capitali per decine e decine di miliardi di euro. I canali attraverso i quali escono tali, enormi, flussi finanziari non sono però solo quelli "ufficiali", come appunto anche i *money transfer* (già a forte rischio utilizzo illecito), sussistendo tutta una rete di canali informali o paralleli, usati per far uscire dal territorio nazionale anche i capitali frutto di evasione fiscale, al fine poi magari di riciclare gli stessi capitali in attività economicamente ed imprenditorialmente "lecite".

Tali sistemi bancari "paralleli" assumono, peraltro, denominazioni diverse nelle differenti aree geografiche di riferimento. Si parla infatti in Cina di sistema *Chop*

*Shop*, nel sub continente indiano di sistema Chiti o Hundi, in ambito latino-americano di *Stash House*, quest'ultimo diffuso anche nel Nord America e nel mondo islamico di *Hawala*.

Tale sistema, introdotto storicamente proprio dai cinesi, veniva adottato già dai mercanti per sottrarsi alle rapine lungo la via della seta.

Oggi gli stessi “mercanti”, magari, come nel caso evidenziato dall’indagine citata, tramite filiali colluse di agenzie di money transfer, trasferiscono i frutti dello sfruttamento del lavoro nero, della contraffazione e dell’evasione fiscale mediante migliaia di tranches di trasferimenti sotto soglia limite, spesso a nome di persone inesistenti o decedute.

Nel 2008, per comprendere l’entità del fenomeno, uno degli evasori coinvolti nell’inchiesta aveva dichiarato redditi per 17.532,00 Euro e intanto spediva in Cina 1.887.945,00 Euro.

Un suo connazionale, nello stesso periodo, dichiarava reddito zero e spediva invece in Cina ben 832.000,00 Euro e così via fino ad arrivare ad una Srl, in perdita per 19.019,00 Euro, che, intanto, spediva tramite money transfer ben 2,518.000,00 Euro.

Il controllo e la conoscenza dei meccanismi di finanziamento di tali canali è quindi oggi indispensabile.

In questi ultimi anni, infatti, anche la criminalità organizzata ha spesso utilizzato i sistemi bancari clandestini, sfruttando il fatto che tali sistemi aggirano facilmente le pratiche e le procedure bancarie legali e consentono di non lasciare tracce delle transazioni.

L’ammontare complessivo del flusso di denaro legato alle rimesse degli emigranti, del resto, è enorme. In virtù di uno studio effettuato dall'Ufficio italiano Cambi, è emerso per esempio che, mensilmente, escono dall'Italia, attraverso tali canali, capitali per oltre 5 miliardi di euro, circa 7 milioni di euro ogni ora (ma la stima è molto al ribasso).

I circuiti formali, come detto, si congiungono ed affiancano poi, a volte, ai circuiti informali.

La richiesta di una maggiore trasparenza del mercato di intermediazione finanziaria deve quindi oggi necessariamente appuntare l'attenzione, oltre che, naturalmente, sui canali formali a rischio di aggiramento, anche sui sistemi economici e finanziari "informali", spesso caratterizzati dall'assoluta segretezza e dalla assenza di tracce cartolari, come appunto avviene nel caso dei citati circuiti di chop shop, chiti, hawala, hundi, in notevole espansione anche nell'emisfero occidentale anche come conseguenza dell'aumento dei flussi migratori.

Come detto, infatti, un circuito bancario informale permette di trasferire ingenti somme di denaro da un Paese all'altro, senza lasciare tracce e, soprattutto, senza trasferire effettivamente e materialmente il denaro.

Attraverso il sistema hawala, quindi, chiunque voglia trasferire una determinata somma di denaro all'estero, senza avvalersi dell'opera di un intermediario legale, concorderà con un "banchiere" clandestino la commissione ed il tasso di cambio e, a fronte del versamento della somma da trasferire, riceverà una "ricevuta", o più semplicemente un segno (ad esempio un codice alfa-numerico, ovvero un simbolo).

La presentazione e/o l'indicazione di tale "ricevuta/segno" ad un corrispondente "banchiere", operante nel Paese straniero in cui si vuol far giungere detta somma, consentirà poi il perfezionamento della transazione, senza che si sia neppure verificato il materiale spostamento del denaro. Successivamente, i due "banchieri" informali opereranno specifiche compensazioni sulla base dei saldi attivi e/o passivi registrati a fronte dei diversi trasferimenti effettuati nel tempo.

Le informazioni raccolte dall'U.I.C. (Ufficio Italiano Cambi) attraverso le segnalazioni degli intermediari, gli spunti ottenuti attraverso la collaborazione con le Unità di Informazioni Finanziaria di altri Paesi e la partecipazione ai lavori degli organismi internazionali impegnati in tale materia, potrebbero dunque consentire di indicare alcuni settori e tipologie operative particolarmente rilevanti per l'individuazione di casi di finanziamento di attività di riciclaggio e/o comunque criminali.

Tra gli "indici" principali di tali attività possono essere per esempio richiamati i seguenti: impiego di canali di *money remittance*, o di circuiti alternativi di trasferimento, specie se di natura abusiva; effettuazione di bonifici internazionali, che non indicano la controparte; effettuazione di frequenti bonifici disposti con provvista in contanti verso Paesi diversi da quello d'origine dell'ordinante; operazioni o rapporti commerciali privi di apparente giustificazione e con imprese gestite o possedute da soggetti "sospetti"; transazioni aventi ad oggetto beni di elevato valore (esempio: diamanti, pietre preziose).

Con il sistema degli hawaladar, peraltro, ogni singola persona può costituire, virtualmente, un vero e proprio spazio offshore, in grado di sfuggire ad ogni statistica.

Un'intera economia offshore che muove miliardi di euro. Un flusso informale sfugge ad ogni rilevazione. In questi circuiti, come visto, non esiste infatti alcun trasferimento fisico di valuta, ma un sistema di trasferimenti, prevalentemente via telefono, regolato attraverso sistemi di compensazione.

Nel caso dell'Italia, peraltro, come per gli altri Paesi ad alta immigrazione, la compensazione lascia sempre un surplus sotto forma di commissioni, che già di per sé dovrebbe essere oggetto di tassazione e che invece non viene dichiarato per un enorme giro d'affari indebitamente sottratto all'Erario (ed equivalente a qualche finanziaria).

Anche i circuiti internazionali di money transfer, formalmente e legalmente costituiti, del resto, spesso, non agiscono direttamente, ma si avvalgono di agenti e subagenti, i cui passaggi intermedi favoriscono, anche in questo caso, il pericolo di perdita di informazioni e possibilità di controllo.

In sostanza: il pericolo è che lo scopo finale di questo tipo di operazioni sia il riciclaggio o il finanziamento di altre attività illecite, laddove, comunque, la fonte degli stessi finanziamenti sono guadagni quasi sempre illeciti (e già questi, in quanto tali, sarebbero dunque da intercettare).

Trasferimenti di denaro tramite bonifici interbancari internazionali (Swift), internet-banking, strumenti elettronici di pagamento, sovrapproduzioni all'importazione e/o all'esportazione, sistemi di money transfer, formali o informali (come l'Hawala o il Chop Shop), si rivelano quindi dei canali che possono essere facilmente utilizzati dalle organizzazioni criminali (anch'esse ormai globalizzate) per trasferire efficacemente le liquidità così ottenute da un Paese all'altro.

L'individuazione, il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti appaiono, pertanto, strumenti necessari per interrompere tale "ciclo produttivo", indipendentemente dal comparto criminale da cui il denaro proviene o verso cui è diretto.

E, alla base di tutto, spesso, quanto alle fonti del denaro, ci sono l'evasione e l'elusione fiscale, laddove, per far traslocare i propri beni in un rifugio fiscale, non è necessario andare fino in Liechtenstein o fino all'isola di Jersey, o ancora oltre.

Una volta chi si caricava i soldi in spalla per portarli in Svizzera veniva chiamato "spallone". L'Amministrazione Finanziaria continua a sequestrare valigie cariche di contanti, ma lo "spallone" moderno, in realtà, non ha bisogno di viaggiare.

Il punto di partenza per un'efficace azione di contrasto deve comunque, in ogni caso, partire dall'individuare e bloccare i meccanismi di passaggio di risorse finanziarie/economiche dalle attività socio-economiche "legali" ai gruppi terroristici.

### ***Economia globale e nuovi paradisi***

In conclusione, almeno 21 mila miliardi di dollari (circa 15 mila miliardi in euro), sarebbero depositati in paradisi fiscali.

In conti protetti, a bassissimo regime di tassazione nei soliti luoghi, Svizzera, Cayman Islands, Bermuda, Irlanda, Singapore e via dicendo. Denaro in sonno, non usato a scopi produttivi e nemmeno tassato nel luogo in cui è stato prodotto.

Una buona fetta di questo, tra i 7,3 e i 9,3 mila miliardi, è peraltro di proprietà di residenti in Paesi in via di sviluppo (queste cifre risultano da uno studio realizzato per

il gruppo di attivisti Tax Justice Network da James Henry, esperto di tassazione, ex capo economista della società di consulenza McKinsey e recentemente pubblicato dal settimanale britannico Observer).

Questa è naturalmente solo la ricchezza finanziaria nascosta: non sono infatti calcolate opere d'arte, immobili, gioielli, yacht domiciliati negli stessi paradisi.

I 21mila miliardi di dollari sono quanto sarebbe finito nei paradisi tra il 1970 e il 2010. Una parte di questi spostamenti sarebbe avvenuta in forma di flussi di capitale.

Un'altra attraverso fatturazioni false. Dei 6.500 miliardi di dollari che per esempio sarebbero usciti illegalmente dai Paesi in via di sviluppo tra il 2000 e il 2008, 3.477 deriverebbero da fatture truccate che hanno consentito di creare offshore patrimoni non identificabili dalle autorità: il 60% dalla Cina, l'11% dal Messico, il 5% dalla Malaysia, il 3% da India e Filippine. Nello stesso periodo, invece, sarebbero usciti per vie diverse, ma sempre illegali, 427 miliardi di dollari dalla Russia, 302 dall'Arabia Saudita, 268 dagli Emirati Arabi, 242 dal Kuwait, 152 dal Venezuela.

Lo stesso fenomeno avviene, naturalmente, nei Paesi sviluppati.

Da una parte, individui ricchi e multinazionali usano vie illegali per evadere il Fisco (per esempio tramite abusi da parte di imprese nel commercio di banane, di minerali, di grano, di legno, nella finanza e nella gestione di contratti di proprietà intellettuale).

Dall'altra, si sfruttano i punti deboli nelle legislazioni nazionali che consentono quell'elusione ai confini delle regole che va sotto il nome di pianificazione fiscale internazionale.

I paradisi fiscali, del resto, non hanno rappresentato (e rappresentano) soltanto un parcheggio improduttivo di somme frutto di evasione e riciclaggio, ma anche il perno di quella finanza globale che, come noto, è stata la prima causa dell'attuale crisi.

Gli hedge fund, solo per fare un esempio, artefici di speculazioni di borsa che hanno spesso moltiplicato l'effetto domino dei rischi, hanno sede in più o meno ameni paradisi fiscali. Nelle sole isole Cayman sono registrati oltre diecimila hedge fund.

Ma anche i cosiddetti titoli tossici, prima di invadere le piazze finanziarie di tutto il mondo, venivano "assemblati" nei vari paradisi fiscali. Tutti i principali istituti di

credito (anche italiani) hanno del resto una sede alle Cayman, o alle Bahamas, o a Dubai o a Singapore etc etc.

Tutti erano e sono, dunque, parte integrante di questo sistema, efficacemente definito “turbocapitalismo”.

E il sistema è destinato a non cadere così facilmente.

La capofila di tale “opposizione” è infatti senz’altro la Cina.

L’opposizione della Cina, contraria a rinunciare ai “suoi” paradisi fiscali (Hong Kong e Macao), ha infatti impedito che il G20 esprimesse fino ad oggi una posizione comune sul tema. E in un sistema del genere, se manca una pedina, tutto il resto è destinato comunque a crollare.

Vista infatti la natura globale dell’economia mondiale, limitare un paradiso fiscale lasciandone operativi altri è come cercare di coprirsi con una coperta sempre troppo corta.

Se, quindi, la Cina continua a non mettere in discussione i privilegi fiscali di Hong Kong e se, peraltro (senza neppure andare così lontano), molti degli stessi Stati che oggi fanno la voce grossa sono gli stessi che poi proteggono i “propri” paradisi fiscali, o che comunque mantengono leggi di favore in materia di illeciti fiscali e finanziari, è inutile fare proclami finì a se stessi.

Gli USA, del resto, mantengono ancora centri off shore, come le Isole Vergini Americane o come il Delaware.

Il Regno Unito è circondato dai paradisi fiscali della Manica e dalla City nel cuore di Londra.

E perfino la virtuosa Germania non consente di sequestrare beni e società di provenienza illecita intestati ad un prestanome, se quest’ultimo è incensurato o non è a sua volta indagato per lo stesso reato.

Ma anche se questi Stati si adegueranno alla nuova linea imposta dalla crisi mondiale le cose, probabilmente, cambieranno poco.

Per un paradiso in discesa infatti nuovi paradisi, vicini e lontani, diventano di moda. Dubai, Kazakhstan, Turkmenistan, Giamaica, Sri Lanka.

In Dubai è stato infatti creato il Dific (Dubai International Financial center): 50 ettari di zona franca con esenzione dal pagamento di imposte dirette per le imprese e i dipendenti fino a 50 anni e tutela del segreto bancario.

In Kazakhstan esistono già numerosi trust e fondi di investimento che garantiscono una schermatura decennale dell'investimento. I

n Turkmenistan è prevista una detassazione totale per le società che aprono sedi nel Paese e tutela del segreto bancario.

La Giamaica ha destinato poco tempo fa un fondo di 102,6 milioni di dollari alla sua trasformazione in paradiso fiscale.

Lo Sri Lanka ha già varato un'amnistia fiscale di due anni su tutti i redditi che verranno depositati in valuta estera.

Certo, questi paesi non sono la Svizzera. Sono Paesi dove la certezza del diritto è spesso un optional e dove le leggi possono cambiare dall'oggi al domani; alcuni di essi sono poi a forte instabilità politica ed è alto il rischio guerra e terrorismo. Non assicurano insomma quella tranquillità che spesso assicuravano i paradisi sotto tiro e i possibili danni collaterali potrebbero alla fine rivelarsi più gravi di quello di sottoporsi alla dovuta tassazione.

Ma del resto, come riporta la Kpmg, a livello globale la percentuale media delle aliquote massime sui redditi è passata dal 28,6% del 2011 al 28,9% del 2012. Ed è destinata a salire ancora di più, soprattutto in Paesi in crisi, come possono essere quelli europei.

Quindi cosa dovrebbero fare i "poveri" evasori? Dove andare per non vedersi eroso il proprio "sudato" patrimonio?

Nel mondo ci sono attualmente ben dieci paradisi fiscali che non applicano l'income tax.

Si tratta prima di tutto delle isole come Bahamas, Bermuda e Cayman. Poi ci sono gli Stati arabi che si sono arricchiti col petrolio: Bahrain, Brunei, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati arabi. Non è comunque facile fissare la propria residenza a quelle latitudini e si richiedono grandi capitali che solo pochi possono vantare.

Esiste comunque, come spiega ancora Kpmg, una varietà di altri Stati, molto vicini e spesso in Europa, in cui la “top rate” applicata dai governi è straordinariamente bassa. C’è ad esempio un elenco di 20 Paesi in cui l’aliquota massima è inferiore al 20%. Si trovano soprattutto nell’Europa dell’Est: a partire dalle vicine Slovacchia (19%), Serbia (15%), Albania (10%), Bosnia (10%). Per proseguire con Bulgaria (10%), Macedonia (10%), Repubblica Ceca (15%), Romania (16).

Nell’elenco compare anche la Russia, in cui si applica solo il 13% (questo è possibile grazie ai miliardi di dollari che arrivano allo Stato dallo sfruttamento delle materie prime, petrolio e gas soprattutto).

Se poi si confrontano queste aliquote con quelle della maggior parte degli stati europei ci si rende conto di quanto sia difficile ed impegnativa una efficace lotta contro il dirottamento di capitali nei paradisi fiscali.

In fatto di aliquota più alta sul reddito personale l’Italia non è del resto nemmeno al primo posto in Europa.

Anzi, col suo 43% è addirittura ai livelli del Lussemburgo (41%). Nemmeno da paragonare col 56,6% della Svezia o il 55,4% della Danimarca.

Anche in Francia e Germania la tassazione sulla fascia più ricca è maggiore, fissata al 45%.

E a Parigi il presidente francese, il socialista François Hollande, ha lanciato la tanto temuta aliquota al 75% per chi dichiara oltre un milione di euro.

Il Regno Unito, per conto suo, in controtendenza, dal 6 aprile del 2013 ridurrà invece l’aliquota massima dall’attuale 50% a un più mite 45% (per chi si volesse fermare prima dell’Inghilterra ci sono comunque tre isole che applicano solo il 20%: Guernsey, l’Isola di Man e Jersey).

***Economia virtuale ed e-commerce***

In un'epoca di realtà e commercio virtuale ha ancora senso parlare di confini nazionali?

In occasione del recente contrasto sorto tra Regno Unito e Web company statunitensi, accusate del mancato pagamento delle tasse in Gran Bretagna, Amazon si è trincerata dietro la sua sede lussemburghese, alla quale fanno capo gli acquisti di tutto il Vecchio Continente.

Al che gli è stato fatto notare che se si acquista un libro su Amazon.co.uk ci si rivolge a un deposito britannico, che si appoggia a sua volta al sistema postale della Regina.

Come, fra l'altro, accade in Italia, dove la compagnia di Seattle ha messo radici a Milano, con magazzino vicino a Piacenza.

La Francia, sulla stessa scia, ha subito contestato al gruppo di Jeff Bezos il mancato pagamento di 252 milioni di dollari.

Anche l'Italia infine, per bocca del Ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera, ha promesso di estendere la lotta nostrana all'evasione anche a questo settore e di "*dare addosso*" alle realtà in questione.

Cresce dunque l'insofferenza europea (e non solo) verso gli escamotages usati dalle grandi compagnie che operano nel mondo del Web.

Sia ben chiaro, i meccanismi utilizzati da queste società, seppur facciano infuriare i Paesi europei, sono apparentemente legali; più che di evasione si dovrebbe semmai parlare di elusione fiscale, o ancor meglio di abuso del diritto.

È il New York Times a riassumere il problema: "*Google ha dichiarato 4 miliardi di fatturato in Gran Bretagna, ma ha pagato meno di dieci milioni di dollari in tasse*".

Il motivo della discordanza è dovuto al fatto che la sede fiscale del noto motore di ricerca risiede a Dublino, e le transazioni risultano effettuate in Irlanda, Paese nel quale l'aliquota è al 12,5 per cento.

I clienti europei che acquistano pubblicità da Google, firmano dunque contratti con la controllata della società in Irlanda, e non con le sedi locali.

La "colpa" del motore di ricerca consiste dunque soltanto nel poter decidere dove pagare le tasse sui ricavi pubblicitari, scegliendo quegli Stati che offrono un livello di

tassazione più basso, indipendentemente dalla nazione dove questi vengono realizzati.

All'allarme che giunge ormai da tempo da Gran Bretagna, Germania, Francia, si è recentemente unito, come detto, anche quello dell'Italia.

In un'interrogazione parlamentare è stato per esempio chiesto al ministro Grilli di prendere l'iniziativa per evitare le scappatoie fiscali delle multinazionali del commercio on-line, evidenziando come consentire alla multinazionale di trasferire in Paesi a fiscalità privilegiata, come appunto l'Irlanda, i profitti in crescente aumento realizzati in Italia, avrebbe evitato alla stesse il pagamento di centinaia di milioni di euro.

Stiamo parlando, secondo i conti fatti dal Financial Times, di abitudini che costano all'Unione Europea fino a 60 miliardi di dollari all'anno.

La testata economica è entrata infatti in possesso di documenti che attestano la volontà dei vertici comunitari di fare fronte comune e legiferare affinché i paradisi fiscali (l'Ue vuole innanzitutto cercare una definizione precisa degli stessi), non vengano più sfruttati come tali.

Il commissario per la fiscalità e l'unione doganale per l'Ue Algirdas Semeta ha illustrato le sue proposte lo scorso 5 dicembre 2012.

Ma come si coniuga e concilia tale fenomeno con il problema dell'evasione fiscale internazionale?

L'avvento di un fenomeno ormai ampiamente diffuso quale il commercio elettronico pone anzitutto il quesito se il principio della sovranità fiscale sia soggetto a limitazioni, o risulti modificato a causa delle modalità di produzione del reddito nell'ambito dell'e-commerce.

Privilegiando infatti la concezione territoriale del fenomeno impositivo e insieme la prospettiva interna, la sovranità fiscale è il potere che un soggetto attivo (lo Stato) ha di istituire imposte o stabilire divieti fiscali nei confronti di un soggetto passivo (o categorie di soggetti).

Questa impostazione mette in evidenza che lo Stato avrebbe una potestà tributaria territorialmente limitata, ovvero il potere impositivo si esplicherebbe solo entro l'ambito territoriale dell'ordinamento dello Stato.

Privilegiando invece il concetto di collegamento e interrelazione tra Stati e relative pretese impositive, si mette in luce la prospettiva esterna della sovranità, intesa come capacità indipendente di ogni Stato rispetto agli altri di assoggettare a imposizione fatti o atti giuridici che si sono verificati fuori dal territorio dello Stato, ma che mantengono un collegamento, una relazione di natura reale o personale con lo Stato che ha emanato tali norme tributarie.

Quindi, il territorio e i collegamenti di natura personale o reale riferiti ai soggetti passivi costituiscono il quadro di riferimento per l'individuazione delle norme tributarie localizzatrici (formali) e quelle sostanziali che determinano in ultimo il trattamento tributario specifico.

Ma Internet e il commercio elettronico favoriscono modalità di creazione del reddito immateriali e potenzialmente senza confini: le attività produttive di reddito entrano in una realtà virtuale e creano dei problemi all'esercizio della potestà tributaria, tradizionalmente basato sui concetti di territorialità e materialità dei beni e servizi prodotti.

Ma che cosa si intende esattamente per commercio elettronico?

Il commercio elettronico è definito come lo svolgimento di operazioni commerciali e di transazioni *on-line*.

Tra queste sono comprese attività quali la commercializzazione di beni e servizi, la distribuzione di contenuti digitali, l'effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, gli appalti pubblici ed altre procedure di tipo transattivo.

Sotto questa denominazione sono inclusi, inoltre, sia il commercio elettronico "indiretto", che il commercio elettronico "diretto".

Nel primo caso, la fase preliminare di ordine ed eventualmente anche quella di pagamento del bene vengono effettuati tramite web.

La consegna, invece, avviene *out-line*; per cui il bene, analogamente alla vendita per corrispondenza, giunge fisicamente al domicilio o alla sede dell'acquirente attraverso i tradizionali canali di distribuzione (es. vettore, posta etc.).

Nel secondo caso, invece, la consegna dei beni digitali immateriali avviene *on-line*: la distribuzione, infatti, prescinde sia da una presenza fisica dell'impresa sul territorio che da strutture produttivo-distributivo-commerciali della stessa.

In altri termini, il sito *web* costituisce una sorta di struttura commerciale virtuale.

Considerato che la potestà impositiva dello Stato è limitata solo entro il suo ambito territoriale, per affrontare fenomeni come quello dell'e-commerce, occorre quindi adottare una nuova prospettiva.

Il commercio elettronico permette infatti, come visto, di svolgere operazioni prescindendo da quegli elementi materiali (bene ceduto e luogo dell'attività), che, nel commercio tradizionale, hanno finora permesso di collegare una attività produttiva di reddito ad un determinato territorio.

Nelle transazioni *on-line* è difficile individuare la "territorialità" del venditore e dell'acquirente e perfino il luogo di consumazione del bene.

Per colmare tale "gap" bisognerebbe dunque individuare alcune specifiche priorità:

- determinare esattamente la residenza fiscale dei soggetti impegnati nel commercio elettronico (come il luogo dell'effettiva direzione dell'impresa);
- individuare il server di riferimento.

Il *server* in particolare rileverà laddove:

- non si limita a svolgere attività ausiliarie e preparatorie dell'impresa (quali raccolta dati, servizio informazioni, pubblicità, eccetera), ma funzioni principali, afferenti al business dell'impresa;
- permane per un sufficiente periodo di tempo in un determinato luogo.

Il *server*, del resto, è tenuto ad avere un luogo fisico dove registrarsi e pertanto può rappresentare una sede fissa d'affari.

Come impedire dunque, in un tale contesto, una facile evasione?

La procedura per l'acquisto di un bene in *Internet* da parte di un consumatore finale è in fondo assimilabile a quella che avviene in un negozio tradizionale.

Il pagamento avviene solitamente in forma elettronica mediante carta di credito, indicando il proprio numero di carta. Altre volte, l'acquirente può scegliere di pagare in contassegno.

Nel commercio elettronico "indiretto", l'incontro tra l'azienda venditrice ed il suo cliente avviene dunque nel "*cybermercato*", ovvero il mercato di *Internet*, ma la consegna del bene transita comunque attraverso canali tradizionali, quali la posta, i vettori, le società di spedizione, eccetera.

Anche attraverso l'intercettazione di tali trasferimenti sarà possibile dunque risalire ad eventuali operazioni non dichiarate.

Infatti, il "*seller*" consegna quanto venduto ad un intermediario che presta un servizio di trasporto e che farà recapitare all'acquirente il bene. Il costo di tale servizio viene sostenuto dall'acquirente che effettua un pagamento all'intermediario.

L'attenzione si sposta quindi sull'analisi delle particolari modalità di pagamento.

Infatti, analogamente a quasi tutte le operazioni commerciali transnazionali, le forniture elettroniche, dirette od indirette, tra imprese (*business to business*) o verso privati (*business to consumer*), si realizzano con mezzi diversi dal denaro contante, vale a dire con una serie di strumenti rientranti nel concetto di "moneta elettronica" (concetto che indica il denaro circolante in formato di *bit* viaggianti su reti telematiche).

Il problema più gravoso per le Amministrazioni fiscali resta dunque, in particolare, quello di stabilire presso chi e come acquisire gli elementi probatori necessari all'identificazione dei contraenti nonché al riscontro delle operazioni non registrate contabilmente dagli operatori interessati.

Per arginare la contrazione degli introiti causata dalla natura virtuale delle operazioni e dai pagamenti elettronici, anche, magari, attraverso il ricorso a centri bancari esteri, le Amministrazioni fiscali si devono dunque dotare al più presto di procedure di monitoraggio e strumenti di cooperazione efficaci.

In tal senso un importante utilizzo commerciale della rete, che negli ultimi anni sta registrando un costante e crescente interesse, è costituito dalle aste on-line.

Secondo eBay Italia srl e Research International, già nel 2007 le vendite online erano raddoppiate rispetto all'anno precedente, quando il giro d'affari era stato di 720 milioni di euro e il fenomeno, da allora, è in continuo aumento.

Secondo stime ottimistiche l'85% dei venditori di ebay.it non rilascia alcun documento fiscale (e la stessa eBay Italia srl, peraltro, pur operando nel nostro Paese, emette fatture dal Lussemburgo).

In crescita sono del resto soprattutto le piccole e medie imprese che hanno deciso di far parte della comunità online della versione italiana di eBay.

A dire il vero la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate hanno già avviato, in questi ultimi anni, una serie di indagini all'interno di eBay, per scovare i falsi venditori occasionali che dovrebbero iscriversi come venditori professionali, aprire un account business e dichiarare al fisco le somme percepite.

Ma i controlli, per la vastità del fenomeno sono in realtà ancora circoscritti e limitati.

Il "trucco, in sostanza, è iscriversi come venditori occasionali, mentre in realtà viene posta in essere una vera e propria rivendita professionale (magari di materiale proveniente da frodi carosello estere).

La stessa E-bay, a seguito dell'avvio di tali indagini, ha provveduto peraltro ad inviare una e mail a quegli utenti che hanno guadagnato cifre dai mille euro in su: nel messaggio si legge che i gestori del sito hanno ricevuto dalla Guardia di Finanza una richiesta di informazioni relativamente agli utenti residenti in Italia a cui eBay ha emesso fatture annue superiori a 1.000 euro. Si precisa anche che i suddetti utenti devono aver venduto cinque o più oggetti nel corso di ogni anno.

I dati così consegnati sono: Nome e Cognome, Ragione Sociale (per gli account business) ID utente, Indirizzo, Recapito telefonico, Indirizzo e-mail, Codice Fiscale, Estratto degli importi fatturati da eBay superiori ad euro 1.000,00 annui e numero di oggetti venduti per anno, se maggiore o uguale a 5.

La condivisione dei dati personali con le forze di polizia o altri funzionari di pubblica autorità è prevista peraltro dalle Regole sulla privacy di eBay.

Quando le transazioni superano una certa soglia, il venditore non è quindi più considerato occasionale, ma professionale, ed è pertanto soggetto alle leggi fiscali domestiche, deve aprire la partita Iva e deve pagare le imposte sulla parte di guadagno ottenuta.

Senza tali controlli, del resto, l'evoluzione del paradiso fiscale in paradiso virtuale è inevitabile.

### ***Soluzioni e conclusioni***

Di seguito proviamo a tirare qualche conclusione e soprattutto a suggerire qualche soluzione (quanto meno in termini di aumento del gettito erariale).

#### *La flat tax*

Un alto grado di imposizione è sempre, potremmo dire “geneticamente”, correlato ad una maggiore evasione. In fondo è piuttosto semplice e intuitivo: se il gioco vale la candela ci provo.

Consapevoli di tale formula, molti Stati (in particolare quelli in via di sviluppo, che, senza tanti “fronzoli”, hanno bisogno di contare su entrate “certe”: pochi, maledetti e subito) hanno adottato la cosiddetta flat tax (letteralmente, aliquota “piatta” o fissa).

Con tale terminologia si intende un tipo di tassazione ad aliquota unica, tra il 15 e il 20 per cento, che prescinde dal livello di reddito (in sostanza proporzionale e non progressiva).

Riguardo ai redditi individuali, l'imposta dovrebbe essere applicata a partire da una determinata soglia di reddito (un corrispondente della nostra no tax area), considerato esente in quanto di sussistenza.

Anche per i redditi d'impresa si dovrebbe colpire esclusivamente gli utili derivanti dall'attività imprenditoriale, facendo salvi invece i redditi non provenienti dall'attività "tipica".

La proposta di un'imposta ad aliquota unica, peraltro, risale alla scuola di pensiero economica supply-side economics, che tanto ha influenzato la politica economica reaganiana.

Secondo tale teoria un'imposta sul reddito ad aliquota unica sarebbe un utile strumento per alleggerire e semplificare la tassazione, anche in vista di una graduale riduzione del peso dello Stato nell'economia. Infatti, sempre secondo tale teoria, la politica economica dovrebbe mirare ad abolire tutti gli ostacoli alla concorrenza perfetta, al fine di liberare le forze di mercato (una riduzione delle aliquote d'imposta può del resto così produrre un aumento dell'attività economica e quindi delle entrate fiscali).

Le prime forme di sperimentazione di flat tax sono state adottate nelle isole di Jersey (1940), di Guernsey (1960) e ad Hong Kong, dove venne introdotta nel 1947.

Da ultimo poi, in particolare nei Paesi dell'est Europa, ha in pratica sostituito le tradizionali imposte progressive sul reddito.

Estonia e Lituania hanno infatti per prime (1994) introdotto una flat tax rispettivamente del 26 (ora abbassata al 24 per cento) e del 33 per cento.

Nel 1995 è stata introdotta anche in Lettonia con un'aliquota del 25 per cento.

La Federazione Russa già nel 2001 ha introdotto una flat tax del 13 per cento ed è stata poi seguita dall'Ucraina, che ha sostituito le precedenti 5 aliquote con un'unica aliquota sempre del 13 per cento.

Nel 2003 anche la Serbia ha adottato un'aliquota unica del 14 per cento ed anche la Slovacchia, nel 2004, ha adottato un'aliquota unica del 19 per cento sia sui redditi individuali sia su quelli societari.

Anche la Georgia, la Romania, la Repubblica Ceca e la Croazia (solo per citarne alcuni) hanno introdotto l'aliquota unica.

Perfino in Spagna e Germania, sistemi economici certo più vicini al nostro, si è parlato di una sua possibile introduzione.

Basti pensare infatti che Kirchhof, all'epoca consulente della candidata al governo Angela Merkel, già nel 2005, aveva avanzato la proposta di un'aliquota massima del 25% sui redditi delle persone fisiche e delle società.

Certo, se all'adozione della flat tax non seguisse un'effettiva ed efficace semplificazione normativa e un notevole rafforzamento del sistema legale e di giustizia fiscale (ad oggi molto carente), le conseguenze sarebbero più negative che positive, con insostenibile flessione del gettito.

Però sarebbe una bella "rivoluzione".

### *La tassazione dei proventi illeciti*

Infine si dovrebbe riflettere sull'opportunità di tassare, effettivamente, i proventi illeciti.

L'importanza di una tale azione di contrasto rileva infatti sotto vari profili, sia *latu sensu* etico, come giusta reazione a comportamenti riprovevoli, sia (più "cinicamente") economico, come giusta imposizione su redditi comunque non dichiarati.

Perché infatti tassare quanto incassato in nero dall'idraulico e non tassare invece quanto incassato (naturalmente in nero) dallo spacciatore, dallo sfruttatore di prostitute, dall'estorsore, dall'usuraio, dal corrotto (e la lista potrebbe essere quasi infinita)? I piani di contrasto in tale campo possono peraltro essere molti.

Con la legge 136/2010, del resto, è stato stabilito che indagini fiscali, economiche e patrimoniali, al fine di procedere ad accertamenti fiscali, ai fini Iva e delle imposte sui redditi, possono essere avviate nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso, ma anche per i sospettati di crimini messi in atto, in

forma organizzata (con la partecipazione di tre o più componenti), come i sequestri di persona, lo sfruttamento della prostituzione, l'introduzione e il commercio nello Stato di prodotti falsi e altri ancora.

In sostanza, tutti i reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto legge 306/1992 (trasferimento fraudolento di valori).

Naturalmente, le stesse indagini ed accertamenti possono, a maggior ragione, essere indirizzate anche nei confronti di chi, per gli stessi crimini, è stato addirittura condannato, sebbene con sentenza non definitiva. Questo è dunque un primo, importante, canale normativo.

Ma, potremmo dire in via ordinaria e a prescindere dalla sussistenza di tali specifici reati, l'Amministrazione Finanziaria può sempre accertare e tassare i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo.

Per chi commette delitti da cui deriva un determinato provento, dunque, non può essere invocata alcuna immunità fiscale. Come recentemente dimostrato anche da un rinnovato vigore dell'azione dell'Amministrazione Finanziaria in tal senso.

Anche nel caso in cui il contribuente/imputato abbia patteggiato, del resto, la prova della legittimità della pretesa (fiscale) dell'Amministrazione sarà fornita ex se.

Una sentenza della Corte di Cassazione del 2005 (poi confermata da un consolidato orientamento) ha infatti già a suo tempo stabilito che il patteggiamento costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice tributario nel processo relativo alla legittimità dell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione dei proventi illeciti.

L'azione del Fisco, peraltro, anche se soggetta ad un più attento vaglio dal punto di vista processual-probatorio, potrà in ogni caso avvenire anche quando il procedimento penale non sia ancora concluso e quindi anche senza che vi sia già una sentenza di patteggiamento o di condanna.

Tali considerazioni, infine, non valgono solo per gli accertamenti ai fini delle imposte dirette, ma anche per il recupero della relativa Iva, dato che, come più volte ribadito dalla Corte Suprema, le attività illecite, in base ai principi dell'ordinamento comunitario, laddove vi possa essere concorrenza tra attività lecita ed illecita, sono soggette, oltre che alle imposte sui redditi, anche all'Iva.

### *Le liste*

Infine citiamo due casi tipici di contrasto all'evasione fiscale internazionale.

In questi ultimi anni si stanno infatti moltiplicando le cosiddette "liste": elenchi di clienti di banche (acquisiti dalle varie Autorità fiscali nazionali nei modi più rocamboleschi) site in più o meno reticenti paradisi finanziari, presso cui hanno dirottato patrimoni di "dubbia" provenienza.

Parliamo di seguito delle famose liste Falciani e Pessina.

### **La lista Falciani**

Nell'ambito dei canali di collaborazione informativa internazionale previsti dalla Direttiva n. 77/799/CEE del Consiglio del 19/12/1977 e dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, sono state acquisite, presso l'amministrazione fiscale francese, informazioni (la cosiddetta "lista Falciani") riguardanti diversi contribuenti italiani, nei confronti dei quali sono state poi avviate attività accertative.

La documentazione reperita da principio dall'amministrazione fiscale francese, consisteva in una scheda (Fiche) relativa al profilo cliente, associato ad un rapporto costituito da un conto corrente e da attività finanziarie, detenuto presso la banca svizzera HSBC, unitamente ad un prospetto relativo alle disponibilità detenute presso il rapporto de quo in un determinato periodo temporale.

A fronte dei recuperi poi contestati ai contribuenti sulla base di tale documentazione, l'eccezione principe, sollevata in sede contenziosa, atteneva (ed attiene) alla asserita inutilizzabilità della documentazione così reperita.

L'eccezione però, a parere dell'Amministrazione Finanziaria, risultava (e risulta) del tutto infondata.

In primo luogo, si osservava infatti come la lista di informazioni fosse stata acquisita legittimamente presso l'amministrazione fiscale francese, rispettando le procedure della collaborazione internazionale, in virtù di quanto previsto dall'articolo 2 della direttiva n. 799/77 e dall'articolo 27 della convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia stipulata il 5 ottobre 1989 (poi ratificata dalla legge n. 20 del 1992).

A conferma della piena validità dei dati acquisiti, non si poteva inoltre non citare l'art. 31-bis del DPR 600/73, secondo cui l'amministrazione finanziaria *“provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito”*.

Ciò premesso, si deve osservare che, in ogni caso, tale eccezione sarebbe comunque irrilevante ai fini della decisione, dato che, a differenza di quanto invece avviene in sede penale, non esiste, in campo tributario, un principio generale di inutilizzabilità delle prove illecitamente acquisite.

Ciò che rileva, dunque, è solo l'attendibilità delle fonti di prova acquisite, in quanto *“non sarebbe giusto che una prova oggettivamente ammissibile, non possa essere utilizzata a causa della negligenza di chi la ha acquisita, questi ne risponderà nelle sedi competenti, mentre la prova non subisce gli effetti della illegittimità, come conseguenza necessaria della eventuale illiceità dell'acquisizione”* (Cass. Sez. Trib., Sent. n. 8344/2001).

In senso favorevole all'Amministrazione, sull'utilizzabilità della cosiddetta “Lista Falciani”, si sono peraltro già pronunciate diverse Commissioni Tributarie Provinciali.

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 198/01/12, ha evidenziato che *“la documentazione reperita dai militari e utilizzata ai fini dell'irrogazione della sanzione è stata acquisita da un organo ufficiale*

*(l'amministrazione fiscale francese), attraverso apposite procedure di collaborazione informativa internazionale”.*

Nel confermare la validità della prova, i giudici di primo grado affermano in particolare che *“il disconoscere l'ufficialità della documentazione trasmessa da autorità estere vorrebbe dire depauperare di qualsiasi significato tutta la normativa in materia di cooperazione internazionale, facendone venir meno la sottostante ratio di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale”.*

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova, con la sentenza n. 193/04/12, ha sottolineato, a sua volta, come *“L'acquisizione materiale della fiche non appare censurabile in quanto pervenuta da una fonte legittimata a fornire notizie tributarie per cui, il modo in cui è entrato nella conoscenza dell'Ufficio non rileva ai fini della validità dell'atto impugnato”.*

E, infine, anche due recenti sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, la 59/05/2012 depositata il 10.07.2012 e la n. 64/01/2012 depositata il 05.06.2012, hanno considerato pienamente legittima l'acquisizione dei dati contenuti nella c.d. “Lista Falciani”.

Con la sentenza 64/04/2012 i giudici di Treviso hanno inoltre giustamente evidenziato che *“...neppure appare accoglibile l'eccezione che i documenti sarebbero stati acquisiti illegalmente dall'Autorità Francese trattandosi di controversia che esula dalla giurisdizione italiana avendo l'Ufficio ricevuto essi documenti in forza della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia”.*

Il fenomeno della globalizzazione ha comportato del resto la necessità per i governi e le Amministrazioni finanziarie dei vari Paesi di intensificare il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale internazionale con un intervento congiunto, creando le condizioni per lo sviluppo della cd. cooperazione internazionale.

In tal senso lo stesso Consiglio dell'Unione Europea, nelle premesse alla direttiva n. 2011/16/UE del 15 febbraio 2011, emanata in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, ha rilevato che *“Nell'era della globalizzazione la necessità per gli*

*Stati membri di prestarsi assistenza reciproca nel settore della fiscalità si fa sempre più pressante. (...) Per questo motivo uno Stato membro non può gestire il proprio sistema fiscale interno, soprattutto per quanto riguarda la fiscalità diretta, senza ricevere informazioni da altri Stati membri. Per ovviare agli effetti negativi di questo fenomeno è indispensabile mettere a punto una nuova cooperazione amministrativa fra le amministrazioni fiscali dei diversi Stati membri. È necessario disporre di strumenti atti a instaurare la fiducia fra gli Stati membri mediante l'istituzione delle stesse norme e degli stessi obblighi e diritti per tutti gli Stati membri”.*

## **La Lista Pessina**

Per quanto riguarda invece la cosiddetta lista Pessina (una lista di centinaia nomi, con coordinate bancarie, codici cifrati, società di copertura e fatture emesse dall'Italia verso l'estero) la Guardia di Finanza di Milano è riuscita a venire in possesso dell'elenco dell'avvocato svizzero, sbarcato a Malpensa di ritorno da una breve vacanza in Spagna ed arrestato con l'accusa di riciclaggio.

Nel computer dell'avvocato di Chiasso è stato trovato un file con la lista di nomi di contribuenti i cui proventi da evasione fiscale approdavano in vari paradisi fiscali (Svizzera, Panama e Liechtenstein, Zurigo, Panama City e Vaduz).

La Guardia di Finanza stava indagando sui suoi legami con un imprenditore per il quale aveva creato un sistema per nascondere fondi neri in Svizzera.

Nell'ambito delle indagini, però, le Fiamme gialle si sono imbattute in una fonte di indagini preziosa, il suo computer, che tra i file conteneva oltre 560 nominativi e migliaia di movimenti bancari di presunti evasori.

Nella famigerata "lista Pessina", industriali, imprenditori, commercianti e noti professionisti avevano dirottato verso paradisi off shore ben un miliardo e 237 milioni di euro.

La memoria del computer di Pessina costituisce dunque un vero e proprio archivio dell'evasione e costituisce senz'altro un documento istruttorio senza precedenti.

La ragnatela dei clienti di Pessina si estendeva del resto in tutta Italia, in Europa e non solo in Europa (Germania, ovviamente Svizzera, ma anche Grecia, Moldavia e Repubblica Ceca) con ramificazioni anche in paesi come Panama, Iran, Israele e Russia, oltre a Marocco, Filippine ed Argentina.

Alcuni dei contribuenti finiti nella Lista Pessina e accusati di aver esportato capitali in Svizzera, hanno peraltro già patteggiato, confermando così la validità probatoria delle risultanze della stessa lista perfino sotto il profilo della responsabilità penale, che richiede, come noto, un profilo probatorio ben più stringente di quello tributario.

All'atto dell'arresto dell'Avv. Pessina, come detto, veniva sequestrato il suo personal computer, contenente l'elenco di nominativi di soggetti per conto dei quali quest'ultimo aveva svolto, in nome proprio, operazioni fraudolente mirate all'esportazione di capitali all'estero, ovvero alla creazione di disponibilità fuori dai confini nazionali, mediante società create ad *hoc* amministrate da corrispondenti del professionista elvetico.

Copia del Back-up dell'hard disk del pc sequestrato veniva dunque consegnato al Nucleo di Polizia Tributaria di Milano, che procedeva ad individuare i nominativi dei soggetti italiani che si erano avvalsi dei servizi dello studio legale elvetico per occultare i propri proventi attraverso società offshore.

Dalle operazioni ispettive svolte dalla Guardia di Finanza risultavano, a carico di molti dei nomi individuati, la detenzione ed il trasferimento di capitali all'estero, per i quali, secondo la normativa in materia di "monitoraggio fiscale" (D.L. 167/1990), sussisteva l'obbligo di dichiarazione nel quadro RW, sezione II e III, del modello Unico.

Considerato quindi che nel caso di specie:

- i file informatici erano stati ritrovati all'interno del computer sequestrato dalla Polizia Giudiziaria della G.d.F. di Milano e che la stessa Procura di Milano aveva affidato l'incarico ad un consulente esterno, esperto della Banca d'Italia, di effettuare l'analisi dei dati finanziari contenuti nel pc;

- che da tale documentazione erano emerse tutta una serie di operazioni illecite ricorrenti, che il Sig. Pessina, ovvero società di Chiasso a lui riconducibili, aveva posto in essere per conto di un consistente numero di clienti, fra le quali la costituzione ed amministrazione di Trust e Fondazioni, la costituzione ed amministrazione di società ed enti, l'interposizione societaria tramite società veicolo, la partecipazione agli utili e alle perdite ed assicurazioni contro le perdite, le pratiche di scudo fiscale, i finanziamenti societari e le ristrutturazioni societarie;
- che la stessa Autorità Giudiziaria procedente aveva incaricato il Nucleo pt di Milano di svolgere l'attività investigativa sul contenuto di tali files, al fine di identificare le persone fisiche (cittadini italiani) clienti del professionista Svizzero;
- che tali persone fisiche risultavano riconducibili alle società fiduciarie con sede in paradisi fiscali, per le quali erano stati rinvenuti sia il file contenente i bilanci, che la posizione presso gli istituti bancari.

Tanto premesso, l'insieme degli elementi evidenziati dall'Amministrazione Finanziaria dimostrava senza dubbio la più che probabilità della ricostruzione effettuata, con presunzioni senz'altro dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza posti dall'art. 2729 c.c..

Né, a fronte di tutto ciò, poteva certo considerarsi sufficiente contestare l'esistenza delle società fiduciarie o comunque sostenere di non aver mai intrattenuto rapporti con tali società.

La difesa infatti coinciderebbe in tal caso proprio con l'oggetto della contestazione.

Trattandosi del resto di amministrazione fiduciaria è chiaro che non compaiono ufficialmente i beneficiari.

E questo perché, prendendo come esempio il Liechtenstein, la legge bancaria del Principato garantisce l'anonimato del fondatore e dei beneficiari nel caso di richiesta di informazioni proveniente da Stati esteri.

Proprio per questi motivi ad alcuni contribuenti italiani questo tipo di società piaceva notevolmente.

Nell'ordinamento vigente in Liechtenstein esiste in fatti un particolare tipo di fondazione, nota con il nome di *Anstalt*, che può svolgere sia attività con fini di lucro che limitarsi a essere intestataria e gestire un determinato patrimonio conferito dal fondatore (*Grunder*).

L'*Anstalt*, che deve avere un capitale minimo di 30.000 franchi svizzeri, viene infatti costituito dal fondatore (*Grunder*) o da una pluralità di fondatori depositando presso il Pubblico Registro lo statuto, contenente le norme sul suo funzionamento; tuttavia le norme sulla distribuzione degli utili e l'indicazione del beneficiario, che può non coincidere con il fondatore, possono essere inserite in un separato statuto complementare, non soggetto ad alcuna forma di pubblicità. I fondatori possono essere una o più persone fisiche o giuridiche di qualunque nazionalità; possono rimanere nell'anonimato facendosi rappresentare da un fiduciario; non possono cedere in pegno o in garanzia a beneficio di terzi i loro diritti, ma li possono alienare.

Il trattamento fiscale molto favorevole e la possibilità di assicurare l'anonimato a fondatori e beneficiari, come detto, hanno fatto dell'*Anstalt* un istituto molto utilizzato da cittadini e società di altri paesi, ivi compresa l'Italia, non solo per limitare la loro responsabilità patrimoniale (giacché l'*Anstalt* risponde dei debiti solo con il proprio patrimonio che, come si è visto, può essere piuttosto modesto), ma anche per occultare propri beni o sottrarsi agli obblighi fiscali.

Il risparmio d'imposta si riferisce ovviamente a patrimoni detenuti in maniera illecita in Liechtenstein.

Coloro che invece detengono in maniera trasparente i propri *asset* patrimoniali presso il Principato, considerata l'assenza di trattati contro le doppie imposizioni nei confronti di tale Stato, sono soggetti a tassazione nel Paese di residenza.

Ebbene, per quel che riguarda l'ordinamento italiano, la Corte di Cassazione ritiene che l'*Anstalt* sia assoggettabile alla disciplina delle società per azioni con unico socio, contenuta nell'art. 2362 del codice civile.

Appurata pertanto l'effettiva esistenza della società, grazie appunto alla documentazione rivenuta nei files, è evidente allora che, rientrando questa nel novero

di tali amministrazioni fiduciarie, proprio in conseguenza di questa schermatura, che ha come fine quello di occultare ingenti patrimoni agli obblighi fiscali cui sarebbero invece soggetti nel Paese di residenza, il solo modo per risalire agli effettivi beneficiari, era quello di rinvenire documentazione extracontabile (come quella appunto trovata nel pc del Sig. Pessina Fabrizio) da cui risultassero gli effettivi beneficiari.

L'argomento ha del resto acquistato notevole interesse e attualità soprattutto proprio a causa della connessa tematica della documentazione extracontabile digitale.

Quest'ultima, ormai ampiamente diffusa e caratterizzata da un utilizzo ben superiore rispetto ai "classici" e "tradizionali" brogliacci, è infatti del tutto equiparabile alla documentazione extracontabile "analogica", ossia ai documenti cartacei.

Il valore accertativo della documentazione extracontabile non può infatti che essere definito caso per caso e in base, peraltro, al tipo di reddito accertato, laddove, se da una parte la semplice esistenza di contabilità "in nero", di brogliacci *et similia* potrebbe anche, di per sé, non rendere *tout court* inattendibile la contabilità ufficiale, nel caso in cui invece si stia parlando di redditi di capitale detenuti illecitamente all'estero appare evidente, come non essendoci neppure una contabilità da "superare", il valore della stessa documentazione extracontabile è sicuramente superiore.

L'approccio interpretativo già da tempo elaborato dalla giurisprudenza di legittimità ha trovato poi ulteriore conferma in recenti sentenze della Suprema Corte.

Quest'ultime si caratterizzano perché affrontano più direttamente anche il tema della documentazione extracontabile digitale.

In particolare, con la sentenza n. 3388 del 12 febbraio 2010, Sez. tributaria, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria regionale Campania, ha stabilito, in sintesi, che le notizie e gli elementi desunti e legittimamente ricavati dall'esame dei supporti informatici e dai *file* elettronici che contengono dati contabili ed extra-contabili sono utilizzabili ai fini della determinazione e della rettifica del reddito.

Ancor più recentemente, la Corte di Cassazione è tornata sull'argomento attraverso l'ordinanza n. 5226 del 30 marzo 2012.

Anche in questo caso la Corte di Cassazione ha riconosciuto l'utilizzabilità dei documenti informatici rinvenuti, data la loro attendibilità e le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza degli indizi ivi contenuti, utili per l'elaborazione di apposite presunzioni e per l'applicazione dell'accertamento analitico-induttivo.

Infatti, si legge nella pronuncia in rassegna, *“i documenti informatici (cosiddetti ‘files’), ..., costituiscono, ..., elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile, salva la verifica della loro attendibilità”*.

Laddove, dunque, la ricostruzione, anche presuntiva, dell'avvenuta evasione fiscale sia quanto meno verosimile, gli accertamenti saranno senz'altro legittimi.

La lotta all'evasione fiscale pertanto è sicuramente complessa e richiede adeguati strumenti di reazione, sia normativi, che processuali, che di cultura e mentalità.

Solo così, del resto, una battaglia contro un nemico sempre più insidioso (e nascosto) potrà essere, non dico vinta, ma almeno combattuta.

**Giovambattista Palumbo**